



COMUNE DI CALANNA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°6 del 06-03-2019

OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2019.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **marzo** alle ore **16:30**, ed in continuazione, nella solita sala delle adunanze Consiliari.

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del PRESIDENTE con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del PRESIDENTE DOTT. MARCIANO' MICHELE, in adunanza **Ordinaria** e seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, con l'intervento dei Signori:

COGNOME e NOME	P / A	COGNOME e NOME	P / A
ROMEO DOMENICO	P	MORENA SEBASTIANO	P
MAZZACUA ROCCO	P	MARCIANO' MICHELE	P
PRINCI GIUSEPPE	P	LAGANA' FRANCESCO	P
SCIARRONE MARCO	A	TRIPODO KATIA	P
FIUMANO' FRANCESCO	P	CATALANO ANTONIO	A
FUSTO ROSETTA	P		

Assegnati n. 11	In carica n. 11	Presenti n. 9	Assenti n. 2
------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Elisabetta Luisa Maria Priolo

Il PRESIDENTE, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del. D.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-Il Responsabile del servizio, Busa' Anna ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;

-Il Responsabile del servizio, Busa' Anna ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;

Introduce il Presidente e relaziona il Sindaco, il quale evidenzia che l'adozione del piano finanziario per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani e determinazioni delle tariffe e delle agevolazioni per l'applicazione della tassa sui rifiuti è adempimento obbligatorio e propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione. Precisa il Sindaco che la legge impone l'obbligo di determinare tariffe che assicurino l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e che alla luce del pino dei costi, della percentuale di differenziata raggiunta grazie all'introduzione nel 2017 del "porta a porta" e della revisione della banca dati degli utenti è stato possibile ridurre ulteriormente le tariffe che, quindi, oltre alla riduzione del 5 % avvenuta per l'anno 2018, si ridurranno, nel 2019, di un ulteriore 8 % per tutte le utenze domestiche e non domestiche . Dà atto che il parere del Revisore contabile è favorevole.

Rappresenta infine il Sindaco che la Commissione Bilancio, nell'ultima seduta in sede di lavori per l'approvazione del bilancio di previsione, ha formulato una proposta di agevolazione tariffaria in favore dei nuclei familiari di cui fanno parte soggetti disabili. A questo punto, il Presidente dà la parola al consigliere Morena invitandolo ad illustrare la proposta di riduzione tariffaria. Il Consigliere Morena illustra sinteticamente la proposta. Non essendoci altri interventi in merito, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "*... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...*";

- il comma 652, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma

27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”

- il comma 653 ai sensi del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

- il comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Richiamate:

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... *Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...*” nella quale si rappresenta che “... *ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...*” e questo in quanto, da un lato “... *i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,* ma non possono tener conto “... *della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...*”, e dall'altro che “... *gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...*”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13*

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Visto il Regolamento IUC – Titolo IV - Capo IV “Tassa sui Rifiuti”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 29/09/2014, modificato con deliberazione di C.C n. 11 del 06/04/2016, il quale al Titolo IV - Capo IV -“TARI” – art. 26 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente e, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle riduzioni per le utenze domestiche di cui alle lettere dalla a) alla e) del comma 659 dell’art. 1 della L. 147/2013 e la decisione in merito alle agevolazioni purché sia assicurata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario per l’anno 2019 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti e le relative tariffe per l’anno 2019 allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2019, le seguenti agevolazioni del tributo TARI, dando atto che il relativo costo fino a un limite massimo di € 2.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista in apposito capitolo di spesa dello schema di bilancio 2019:

- riduzione del 50% del tributo complessivamente dovuto per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 c. 3 della Legge 104/92, se tali persone fanno parte di un nucleo familiare con reddito convenzionale ISEE inferiore a € 5000,00 ed in regola con il pagamento dei tributi comunali;
- riduzione del 30% del tributo complessivamente dovuto per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 c. 3 della Legge 104/92, se tali persone fanno parte di un nucleo familiare con reddito convenzionale ISEE compreso tra € 5000,01 ed € 10.000,00 ed in regola con il pagamento dei tributi comunali;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di

trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

- il parere del Revisore dei Conti, acquisito al protocollo dell'Ente al n.669 del 28.02.2019, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano all'unanimità

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l'anno 2019;

Di approvare le allegate Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato Piano Finanziario;

Di stabilire, ai sensi dell'articolo 26, Titolo IV -Capo IV del vigente Regolamento "IUC", le seguenti agevolazioni del tributo TARI, dando atto che il relativo costo fino a un limite massimo di € 2.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista in apposito capitolo di spesa dello schema di bilancio 2019:

- riduzione del 50% del tributo complessivamente dovuto per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 c. 3 della Legge 104/92, se tali persone fanno parte di un nucleo familiare con reddito convenzionale ISEE inferiore a € 5000,00 ed in regola con il pagamento dei tributi comunali;

- riduzione del 30% del tributo complessivamente dovuto per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap grave, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 c. 3 della Legge 104/92, se tali persone fanno parte di un nucleo familiare con reddito convenzionale ISEE compreso tra € 5000,01 ed € 10.000,00 ed in regola con il pagamento dei tributi comunali;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa all'unanimità nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza determinata dalla necessità di rispettare il termine perentorio di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, di cui la presente deliberazione costituisce allegato propedeutico obbligatorio.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- Il Responsabile del servizio, Busa' Anna ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica

Data: 27-02-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Busa' Anna

- Il Responsabile del servizio, Busa' Anna ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

Data: 27-02-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Busa' Anna

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE
F.to DOTT. MARCIANO' MICHELE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì 12-03-2019

RESPONSABILE
F.to Musolino Teresa

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 06-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-03-2019 al 27-03-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 28-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

È copia conforme all'originale.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Priolo Elisabetta Luisa Maria

Il presente atto è stato:

Revocato **Modificato**

dal Consiglio Comunale con deliberazione N° _____ del _____

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE